

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE WORK 2000 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLION FIORENTINO AR VIA
CASTRONCELLO 4

Numero REA: AR - 126751

Codice fiscale: 01627730516

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

**Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto
22/02/2007 mediante M.U.I.**

Allegato "A" all'atto ricevuto dal notaio Giuseppe De Stefano
di Castiglion Fiorentino repertorio n. **61207** raccolta n. **14571**

**STATUTO DELLA
COOPERATIVA SOCIALE WORK 2000 S.C.**

* * * * *

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "Cooperativa
Sociale Work 2000 società cooperativa".

ART. 2: SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Castiglion Fiorentino (AR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, uffici amministrativi, purchè in Italia, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3: DURATA

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO - SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4: MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della Società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5: PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
5. la possibilità di inserire o sopprimere le clausole statutarie testé riportate con la maggioranza prevista per l'Assemblea Straordinaria.

ART. 6: SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa opera nei seguenti settori:

- creare, gestire od assumere appalti da Enti Pubblici o Privati per lo svolgimento di servizi socio-sanitari, educativi e servizi sanitari;
- promuovere, creare, gestire strutture e servizi educativi rivolti a persone in varie fasce di età (asili nido, scuole materne ed altre scuole di ogni ordine e grado);
- promuovere, creare, gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie e/o servizi domiciliari (per anziani, disabili, pazienti oncologici, ecc);
- organizzare e promuovere strutture ed attività nel tempo libero rivolte a persone di diversa età, conferenze, cine forum, dopo scuola, ecc.;
- organizzare ed offrire servizi di assistenza e di trasporto (a persone e cose);
- stampare giornali, libri e pubblicazioni varie, istituire centri di diffusione libri, riviste, giornali e simili;
- esplicitare qualsiasi attività a carattere sociale, economico, che sia ritenuta utile, nell'interesse dei soci, per il conseguimento degli scopi sociali;
- aderire ad associazioni, consorzi, cooperative i cui scopi sono consoni con quelli della Cooperativa.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:

- a) promuovere iniziative di carattere culturale, educativo, assistenziale, ricreativo e sanitario;
- b) gestire direttamente opere sociali e/o educative e/o sanitarie;
- c) stipulare convenzioni per prestazioni di servizi con Enti Pubblici e Privati;
- d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti, da Organismi Pubblici e Privati, interessati allo sviluppo della Cooperativa e delle

attività della stessa;

e) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, patrimoniali e bancarie, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività, creare ed accettare donazioni, lasciti ed altre liberalità destinate ad essere impiegate per il raggiungimento del proprio scopo sociale.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà infine promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III: SOCI

ART. 7: REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,

i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode dei seguenti diritti ed obblighi disciplinati dal presente articolo.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere, con un preavviso di almeno 6 mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammissione.

Il suo recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso, con riguardo ai rapporti mutualistici.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

1. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezze del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del

presente statuto.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private.

- Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si applicheranno gli articoli 2346 ss. e gli articoli 2410 ss., nonché la legge 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis c.c.

ART. 8: PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- la quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) al versamento del Capitale sottoscritto;
- b) al versamento della Tassa di Ammissione a titolo di rimborso spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- d) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo del capitale sottoscritto, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Le somme versate a titolo di quota di sovrapprezzo non sono ripetibili.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Tutti dovranno rilasciare, comunque, espresse e separate di-

chiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

ART. 9: QUOTE

I conferimenti effettuati dai soci cooperatori sono rappresentati da quote di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

ART. 10: CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 11: VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13: RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della socie-

tà;

- la trasformazione della società;
 - il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - la revoca dello stato di liquidazione;
 - la modifica dei criteri di determinazione del valore delle quote in caso di recesso;
 - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
 - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma seguente;
- Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine;
 - l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

Inoltre hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14: ESCLUSIONE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
4. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
5. assuma comportamenti giudicati dall'organo amministrativo non consoni all'immagine ed al buon nome della società;
6. negli altri casi indicati dagli articoli 2531, 2286, 2288 primo comma C.C..

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della

deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15: MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi in possesso dei requisiti di ammissibilità e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16: RIMBORSO DELLE QUOTE

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV: PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17: PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
 - c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge;
 - e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
 - f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- Le riserve indicate alle lettere b), c), d), e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 18: CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19: BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20: RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART. 21: DESTINAZIONE DEGLI UTILI

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

CAPO I: ASSEMBLEA

ART. 22: ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deli-

berazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23: MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni ricorrendo le condizioni previste dal Codice civile, oppure quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario..

L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

ART. 24: COMPETENZE

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. approvare i regolamenti interni;
4. procedere alla elezione delle cariche sociali;
5. determinare la misura di eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori e il compenso annuale dei sindaci;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza nonché sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti posti in essere dagli amministratori ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può, in alternativa, essere effettuata anche mediante affissione presso la sede sociale o con invio della stessa per posta ordinaria, purché venga pubblicata, otto giorni prima dell'adunanza, su un quotidiano a scelta tra "La Nazione" ed il "Corriere Aretino".

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% + 1 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, fatti salvi i casi previsti dal 4° e 5° comma dell'articolo 2393 c.c..

In caso di scioglimento o liquidazione della Società e sul cambiamento dell'oggetto sociale, le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Nei casi di cui al precedente comma, ed in quello di proroga della Società, i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società medesima.

ART. 26: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno centottanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 3.098,40 € di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti

spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

ART. 27: DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario ai sensi dell'articolo 2372 c.c. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CAPO II: AMMINISTRAZIONE

ART. 28: COMPOSIZIONE

La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono nominati per un pe-

riodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nella prima riunione elegge, scegliendo tra i propri membri, il Presidente, il Vice-Presidente e le altre eventuali cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, e ricevono compenso come stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, o nel caso di amministratore unico, dall'assemblea.

ART. 29: COMPETENZE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata all'Organo Amministrativo, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'Organo Amministrativo a titolo meramente semplificativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori, sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni specifiche e particolari incarichi ai propri componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ART. 30: DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,

saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 31: RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio, al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa;
- c) riscuotere ed effettuare pagamenti di ogni natura e titolo, rilasciandone liberatorie per quietanze;

Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, o con speciale procura ad un altro socio lavoratore o persona di fiducia.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-

presentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III: CONTROLLI

ART. 32: ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare, determinandone competenze e poteri, un organo di controllo, costituito da un solo componente salvo che l'assemblea deliberi nel senso di adottare un Collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è integralmente composto da revisori abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, è nominato dall'assemblea;

Il Sindaco Unico od i componenti del Collegio Sindacale, compreso colui che diviene Presidente del Collegio, sono nominati dall'assemblea e sono rieleggibili; essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci è determinato all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART. 33: COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo svolge le funzioni demandate dalla legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 34: MODALITA' DI ELEZIONE

La nomina dei componenti dell'Organo di Controllo compete all'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 35: CONTROLLO CONTABILE

All'Organo di Controllo è demandato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis del Codice civile.

TITOLO VI: SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36: SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 37: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 38: INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 39: MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 40: REQUISITI

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3), e 4).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

ART. 41: REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 42: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 43: CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni di nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-
ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
F.ti: Marcello Roggi
Giuseppe De Stefano notaio (sigillo)

* * * * *

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs.
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Arezzo in
data 15.6.2012 al n. 4049 serie 1T con Euro 324,00 di cui Euro
156,00 per imposta di bollo.**